



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre*

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)
C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571
info@unionemediavallecamonica.bs.it unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 47 / AE DEL 20/07/2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 45 AE DEL 17 LUGLIO 2023 AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARIP 2023, FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO 2023, RACCOMANDATE A/R PER I COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE. CIG: ZAC3B397EF”.

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

LA RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO E RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell’Unione n. 01 del 10/01/2022 con il quale è stata individuata la sottoscritta Responsabile dell’Area tecnica, Economico/finanziaria ed Affari generali;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione dell’Assemblea n. 10 del 29/06/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Art. 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 303, supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede che in via d’urgenza, e limitatamente all’anno 2023, è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali;
- il decreto del 19 aprile 2023, in virtù della decisione in Conferenza Stato-Città del 18 aprile 2023, ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023, ai sensi dell’art.151 comma 1 del TUEL;
- con decisione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 30 maggio 2023, è stato disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31 luglio 2023;
- ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino al termine stabilito dal decreto citato e si applicano le modalità di gestione di cui all’art. 163, comma 5, del Tuel aggiornato dal D.Lgs. 118/2011 e smi;

RICHIAMATA la determinazione n. 45 AE del 17/07/2023, con la quale veniva aggiudicato il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARIP 2023, fatture del servizio idrico 2023, raccomandate a/r per i comuni aderenti all'Unione;

RILEVATO che tramite l'autotutela decisoria la P.A. rivaluta l'interesse pubblico alla luce degli altri interessi coinvolti ed a prescindere dall'insorgere di una controversia;

VISTO il comma 1 dell'art. 21-*nonies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che dispone: *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”*;

CONSIDERATO che da una più attenta analisi della documentazione di procedura, nello specifico, la lettera contratto, è emerso che questa conteneva una clausola che si ritiene di dover eliminare in quanto imponeva all'aggiudicatario di utilizzare esclusivamente il servizio di Poste Italiane per la postalizzazione degli avvisi;

RITENUTO di lasciare all'operatore economico la libera scelta nella individuazione del servizio di postalizzazione da utilizzare, fermo restando il rispetto delle condizioni tecniche ed economiche previste nella nuova documentazione di procedura;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* L. 241/1990 della determinazione in oggetto e di indire una nuova procedura di affidamento diretto, previa consultazione dei medesimi operatori economici che avevano partecipato alla precedente procedura espletata sul Portale ARIA-SINTEL di Regione Lombardia n. 170250256;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto dell'Unione;
- il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di procedere, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. 241/90, all'annullamento in autotutela della determinazione n. 45 AE del 17/07/2023, avente ad oggetto ***“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARIP 2023, FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO***

2023, RACCOMANDATE A/R PER I COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE. CIG: ZAC3B397EF" e di tutti i documenti e gli atti all'uopo adottati e pubblicati;

2. di cancellare gli impegni di spesa assunti con detta determinazione;

3. di dare atto che l'annullamento interviene prima della stipula del contratto e non comporta alcun indennizzo per l'operatore economico;

4. di dare atto che con successivo provvedimento verrà bandita nuova procedura di affidamento;

5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella relativa sezione "Amministrazione trasparente-Bandi di gara" del sito istituzionale;

6. di precisare che:

- avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
Avv. Carmen Modafferi *

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario Comunale Avv. Carmen Modafferi